

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LORENZO ACQUARONE

**La seduta comincia alle 9.**

ROSANNA MORONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 luglio 1999.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Berlinguer, Danese, Mattioli, Treu, Vigneri e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di una interpellanza  
e di interrogazioni (ore 9,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

**(Indennità di missione dei soldati italiani  
impegnati in Bosnia)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Gasparri n. 3-03503 (*vedi l'al-*

*legato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).*

Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le esigenze evidenziate dall'onorevole interrogante, peraltro all'attenzione della difesa sin dal momento in cui la precedente legge aveva cessato i suoi effetti in quanto il personale che operava in quel periodo in Bosnia-Erzegovina non risultava opportunamente coperto da norme giuridico-amministrative *ad hoc*, hanno trovato soluzione con la pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1999, della legge 29 marzo 1999, n. 77, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace. Con tale normativa viene definita, come detto, la posizione giuridico-amministrativa dei militari operanti in quel paese, ma la difesa, proprio per la cura che pone nel seguire le problematiche del personale, aveva già provveduto, ancor prima della pubblicazione del decreto, a erogare le competenze relative ai mesi di gennaio e febbraio 1999 nel senso previsto dal provvedimento stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparri ha facoltà di replicare.

MAURIZIO GASPARRI. Signor Presidente, prendo atto della risposta del Governo. Il quesito riguardava aspetti tecnici di riconoscimenti economici per i partecipanti a missioni internazionali. Mi auguro che si possa finalmente dar luogo ad

una riorganizzazione complessiva, vista la costante necessità di impiego di militari italiani all'estero, affinché questo stillicidio di provvedimenti *ad hoc* e di decreti che siamo chiamati a convertire possa essere superato da una diversa organizzazione delle nostre Forze armate in senso volontario e professionale. Ciò sarebbe utile soprattutto per dirimere le vicende simili a quella oggetto dell'interrogazione che, giustamente, provocano le lamentele di chi, impegnato in missione all'estero, registra ritardi o mancanza di coperture economiche e normative.

Ci auguriamo non solo che ciò che è stato detto abbia seguito ma soprattutto che per il futuro un assetto normativo ed organizzativo diverso delle Forze armate eviti problemi di tale natura.

***(Interventi del Governo italiano in merito all'arresto di Pinochet)***

PRESIDENTE. Passiamo alla interpellanza Fragalà n. 2-01438 e all'interrogazione Cento n. 3-02978 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Questa interpellanza e questa interrogazione, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Cola, cofirmatario dell'interpellanza Fragalà n. 2-01438, ha facoltà di illustrarla.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo solo per dire qualche parola in premessa all'interpellanza che reca come primo firmatario l'onorevole Fragalà che è assente.

Vorrei soltanto sottolineare la data in cui questa interpellanza è stata presentata: il 3 novembre 1998, cioè oltre sette mesi fa. La interpellanza, visti i tempi lunghi, potrebbe aver perduto di attualità e quindi potrebbe essere venuta meno l'esigenza di avere una risposta immediata ai quesiti che sono stati prospettati atteso che si è avuto uno sviluppo nella vicenda Pinochet, ancorché non ancora risolta in modo definitivo.

Il quesito che si pone con l'interpellanza è, però, a mio modo di vedere, inquietante: per tale ragione, le chiediamo, signor sottosegretario, alcuni chiarimenti. La stampa, a suo tempo, riferì dell'intenzione del ministro Diliberto di intervenire nella vicenda ed in particolare di azionare i suoi poteri, così come regolati dal codice penale, in ordine alla perseguibilità di reati commessi da un cittadino straniero in danno di un altro cittadino straniero in territorio estero.

Naturalmente, poniamo un quesito importante, ritenendo che a seconda della risposta che lei ci darà, replicheremo in un modo o in un altro: per il resto possano svolgersi valutazioni di carattere politico, anche se si fa ormai riferimento a vicende passate. Il quesito che poniamo è, quindi, se effettivamente il ministro di grazia e giustizia avesse l'intenzione di attivarsi perché si procedesse nello Stato italiano contro il senatore Pinochet per reati dallo stesso commessi in danno di cittadini italiani ovvero se tale iniziativa del ministro fosse finalizzata a perseguire il senatore Pinochet in relazione a reati commessi ai danni di cittadini stranieri, naturalmente in territorio cileno. Rispetto a tale quesito, attendiamo una risposta esauriente, in relazione alla quale ci riserviamo di replicare.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rivolgendomi all'onorevole Cola, devo subito notare che, in effetti, l'interpellanza Fragalà n. 2-01438 risale a molti mesi fa e tuttavia la vicenda in questione non è affatto conclusa, né nell'ambito dei rapporti tra Gran Bretagna e Spagna, né in Italia, se è vero come è vero che, pochi giorni or sono, nel nostro paese vi sono stati nuovi sviluppi per quanto riguarda altri cittadini di origine italiana che hanno subito violenze in Cile in anni lontani, che però nella memoria di alcuni sono ancora assai vicini.

Rispondendo, quindi, ai due strumenti di sindacato ispettivo, devo riferire che da parte delle procure della Repubblica presso i tribunali di La Spezia, Milano e Prato sono state segnalate al ministro di grazia e giustizia denunce presentate da cittadini cileni nei confronti del generale Augusto Pinochet per gravi reati a lui ascrivibili (omicidio, strage ed altro). La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha segnalato, a sua volta, che era stato iscritto procedimento penale contro il generale Pinochet per il reato di omicidio ai danni dei cittadini italiani Omar Roberto, Venturelli Leonelli, Giovanni Maino Carrales e Bruno Del Pero Panizza, a seguito di denunce presentate dai senatori Giovanni Lubrano Di Ricco e Stefano Boco. Altra denuncia è stata presentata alla procura di Roma il 9 giugno scorso: è quella cui facevo riferimento in premessa.

Il ministro di grazia e giustizia ha ritenuto che i reati ravvisabili nelle denunce fossero di natura politica, in quanto commessi nei confronti di oppositori politici al regime che vigeva all'epoca in Cile e a causa della militanza politica delle vittime. L'articolo 8 del codice penale prevede che per i delitti politici commessi dallo straniero in territorio estero la richiesta del ministro di grazia e giustizia sia condizione di procedibilità. Il ministro ha quindi formulato la richiesta di procedimento per i fatti denunciati.

Quanto all'attuale stato dei procedimenti, la procura della Repubblica di Milano ha chiesto l'archiviazione ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e comunque la prescrizione dei reati.

Nella richiesta di archiviazione la procura di Milano dà atto che i reati oggetto della denuncia sono certamente qualificabili come reati soggettivamente politici, ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 8. Osserva, al riguardo, come si legge testualmente nella richiesta di archiviazione, che si tratta di reati « palesemente commessi al fine di reprimere l'opposizione al regime dittatoriale, così

comprimendo i diritti del cittadino di manifestare e coltivare liberamente le proprie opinioni ». Ha ritenuto, però, che con riferimento a tali delitti fosse necessario per la punibilità che fossero commessi a danno dello Stato o del cittadino italiano. La procura sottolinea che effettivamente tali presupposti sono dalla norma richiamati con riferimento ai delitti oggettivamente politici di cui alla prima parte del citato terzo comma.

Ragioni di logica interpretativa fanno ritenere alla procura di Milano, tuttavia, che i riferimenti allo Stato o al cittadino italiano debbano ritenersi presupposti per la punibilità anche dei delitti soggettivamente politici. Tali presupposti non sussistono in riferimento al caso specifico. Si tratta di questione squisitamente tecnica, peraltro controversa, e certamente opinabile, almeno da parte di alcuni.

Nel merito la procura ha poi ritenuto che nei fatti fossero ravvisabili i reati di omicidio e tentato omicidio plurimo, non aggravati, ai sensi degli articoli 576 e 577 del codice penale, e quindi prescritti, e non il reato di strage indicato nella richiesta di procedimento.

Sulla richiesta di archiviazione il giudice per le indagini preliminari non si è ancora pronunciato. Tutti gli altri procedimenti sono ancora pendenti.

La richiesta di procedere del ministro è stato un atto di responsabilità politica, che non può certamente essere qualificato come rispondente a finalità demagogiche, come sostiene l'onorevole Fragalà nella sua interpellanza. Erano state presentate all'autorità giudiziaria dettagliate denunce per fatti gravissimi. L'azione giudiziaria per tali reati era condizionata alla richiesta del ministro. Non formulare la richiesta avrebbe quindi avuto un chiaro significato di blocco delle indagini.

Il ministro ha quindi ritenuto opportuno rimuovere ogni ostacolo all'azione giudiziaria, lasciando alla magistratura l'interpretazione dell'articolo 8 del codice penale che, nel caso della procura di Milano, ha avuto l'esito che ho illustrato in precedenza.

Desidero inoltre ricordare all'onorevole Cola, che sostituisce l'onorevole Fragalà, che i fatti di cui è accusato il generale Pinochet sono di estrema gravità. Sul piano giudiziario spetta alla magistratura valutare se il diritto penale internazionale consenta di punire i dittatori per i crimini commessi all'interno dei loro Stati nei confronti degli oppositori politici. Certo questa è la prospettiva auspicabile per il futuro ed a questa prospettiva l'Italia lavora da protagonista, avendo tra l'altro ospitato di recente a Roma la conferenza per l'istituzione del tribunale penale internazionale.

Penso che il giudizio sul generale Pinochet sia stato pronunciato dalla storia; è un giudizio di ferma e dura condanna, rispetto al quale non dovrebbero esservi dubbi in un paese come l'Italia, che ha a cuore i diritti fondamentali e le regole democratiche e che ritiene esista un problema universale di riconoscimento dei diritti e di difesa della democrazia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cola ha facoltà di replicare per l'interpellanza Fragalà n. 2-01438, di cui è cofirmatario.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, la risposta del sottosegretario Corleone non mi lascia assolutamente soddisfatto, anzi i sospetti che erano stati affacciati nell'interpellanza sono clamorosamente confermati.

Vorrei fare una premessa: l'onorevole Corleone ha omesso di ricordare che la Camera dei deputati, precisamente la settimana scorsa, ha approvato il disegno di legge di ratifica dello statuto istitutivo del tribunale internazionale penale. Tra l'altro, ho fatto una dichiarazione di voto in proposito, naturalmente favorevole all'istituzione di questo organo giudiziario sovranazionale, che dovrebbe essere creato, come ella ben sa, se verranno raggiunte le sessanta ratifiche, proprio per supplire a carenze di giurisdizione e per far sì che il principio della sovranità venga meno, almeno in parte, in relazione a fatti estremamente inquietanti, quali i crimini di guerra e i delitti contro l'umanità.

Ciò tuttavia — se mi consente, onorevole Corleone — non mi esime dal dire che lei è stato estremamente impreciso sotto il profilo dell'iter giudiziario, anzi quello che lei ha riferito conferma in modo clamoroso i sospetti che sono stati avanzati nell'interpellanza. Infatti, ella ha detto che esistono alcuni procedimenti penali iniziati per reati commessi ai danni di cittadini italiani residenti in Cile — e io devo credere a quello che lei dice, ma non so se essi siano effettivamente ancora cittadini italiani o meno —, ma la cosa grave è che, mentre ella ha fatto riferimento a procedimenti pendenti presso la procura di La Spezia o altre procure della Repubblica prima del 3 novembre 1998, in relazione agli altri episodi che ha riferito poco fa i tempi si sono notevolmente spostati in avanti, tant'è che ella ha riferito che in data 9 giugno — se non sbaglio — vi è stata una denuncia per reati commessi ai danni di cittadini italiani. Siamo, però, al 9 giugno 1999, pertanto l'iniziativa del ministro, a mio modo di vedere, è improvvida e non si può, sulla scorta di motivazioni di carattere politico, che posso anche condividere, calpestare il diritto e il codice di diritto sostantivo, il codice penale che regola siffatte ipotesi.

È un errore clamoroso, che non suona bene. L'immagine di un ministro allora esordiente non ne esce bene, perché non conoscere alcune norme, che — come lei tra l'altro ha riferito — possono essere anche contestate o interpretate in una maniera o in un'altra, significa aver fatto davvero prevalere l'aspetto politico rispetto all'esigenza di rispettare il diritto nel vero senso della parola.

Le dico ciò, carissimo onorevole Corleone, proprio sulla scorta dei chiarimenti che lei ha dato, nel momento in cui ha fatto riferimento alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica di Milano. Si tratta di una richiesta di archiviazione — se mi consente, onorevole Corleone — che è di una chiarezza limpida e cristallina e che non fa altro che interpretare in modo corretto e letterale una norma che non è come quelle del codice di rito o del codice di

diritto sostantivo, che vengono riformate sulla base del compromesso, bensì è una norma che sotto il profilo letterale è passata all'accademia della crusca prima di essere consacrata nel codice di diritto sostantivo. Quindi, non lascia assolutamente il campo ad interpretazioni diverse ed ambigue, come purtroppo invece assistiamo quotidianamente oggi, nel momento in cui la politica è solamente il frutto del compromesso e non della chiarezza. Onorevole Corleone, lei ha riferito un aspetto molto importante e cioè che mancano i presupposti. Questi ultimi sono due: innanzitutto che il delitto commesso all'estero abbia una connotazione di carattere politico, mentre il secondo è che questo delitto sia commesso ai danni di cittadini italiani. Mi pare che, sulla scorta di questi presupposti, abbia motivato la mancanza di giurisdizione la procura della Repubblica di Milano dopo un *excursus*, dopo la lettura della nota, che non corrisponde all'esatta interpretazione degli articoli 7 e 8 del codice penale.

Perché allora non leggere questi due articoli per verificare se il ministro Diliberto sia stato improvvido, perché non conosce la norma o perché ha fatto prevalere ragioni di carattere politico che, come ho detto, possiamo anche condividere rispetto all'assetto legislativo dello Stato italiano in relazione ad ipotesi delittuose siffatte? L'articolo 7 del codice penale stabilisce che «È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato; 2) delitti di contraffazione; (...)». Non leggo i restanti punti dell'articolo. Quindi, è punito o il cittadino italiano o straniero che commette in territorio estero taluno dei reati indicati.

«Il cittadino o lo straniero che commette — leggo l'articolo 8 — in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente è punito secondo la legge italiana».

Ecco il presupposto: vi è una giurisdizione che riguarda l'Italia quando il delitto di connotazione politica riguarda lo

Stato italiano, ancorché commesso all'estero e ancorché commesso da un cittadino straniero. Mi sembra una norma di una chiarezza così solare che argomentare che esiste un'interpretazione contraria significa fare i saltimbanchi cercando di nascondere una realtà.

Bisognava per forza scimmiettare il provvedimento dell'autorità giudiziaria spagnola o quello dell'autorità giudiziaria inglese per dire «siamo anche noi qua», evidenziarsi da protagonisti sciocchi, nel vero senso della parola? Bisognava fare tutto questo, facendo ovviamente una pessima figura perché tutto viene posto in essere in violazione del codice di diritto sostantivo e delle regole che disciplinano siffatte ipotesi? Certamente no e per questo mi sarei aspettato, non solo dal ministro ma anche dalle forze politiche (come certamente sentiremo dire dal collega Cento tra poco), che, invece di violare la legge apertamente attraverso proclamazioni di intenti che non trovano il substrato a livello di diritto sostantivo, si dicesse in modo fermo che questi crimini vanno puniti.

Mi sarei aspettato che, per stragi vere e proprie, il ministro di grazia e giustizia chiedesse l'autorizzazione a procedere contro i crimini commessi nell'Unione Sovietica e in Afghanistan, contro le deportazioni di massa perché quelli sono crimini commessi da cittadini stranieri ai danni di cittadini stranieri; in altre parole mi sarei aspettato che facesse la stessa cosa che ha fatto per Pinochet anche nei confronti di altri Stati che si sono resi protagonisti di fatti molto più efferati. Di questi però non se ne parla e se ne capisce anche il motivo. *Pro bono pacis* non andiamo avanti su questo discorso perché ci porterebbe molto lontano.

Come dicevo, mi sarei aspettato che il ministro Diliberto e lei, signor sottosegretario (per la verità lo ha appena accennato nella sua risposta), manifestaste l'intento di sollecitare tutti gli Stati affinché ratifichino lo statuto del tribunale penale internazionale perché, una volta raggiunte le sessanta ratifiche, si avrà la possibilità della costituzione di un tribunale sovra-

nazionale che potrà giudicare, a prescindere dall'esercizio della sovranità dei singoli Stati, coloro i quali commettono crimini di guerra e gravissimi delitti contro l'umanità.

Questa è la risposta che mi sarei aspettato e non certe articolazioni strane ed anomale, non certi salti nel buio in violazione del codice di diritto sostantivo.

Carissimo onorevole Corleone, nel manifestarle la mia stima, che è sempre costante, le dirò che lei è un sognatore, ma io mi dichiaro assolutamente insoddisfatto: la sua risposta non è nient'altro che la conseguenza dell'esigenza di difendere chi è indifendibile, ovvero il ministro di grazia e giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cento ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02978.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, mi dispiace deludere il collega di alleanza nazionale, ma ritengo che in questo caso il sottosegretario ed il Ministero di grazia e giustizia abbiano esercitato, sulla vicenda Pinochet, il proprio ruolo con correttezza non solo politica ma, soprattutto, tecnico-giuridica per quanto attiene ai profili di rilevanza penale; un ruolo che è consistito — come ha correttamente dichiarato il sottosegretario Corleone — nel non porre ostacoli dal punto di vista tecnico-giuridico al libero corso di denunce ed esposti presentati da parenti di cittadini italiani che hanno subito i tragici effetti della dittatura militare dell'ex generale Pinochet.

Guai se il Ministero di grazia e giustizia — oggi guidato dal ministro Diliberto, domani da chiunque altro — avesse svolto il ruolo che gli deriva dal codice penale non consentendo e non dando autorizzazione allo svolgimento del corso naturale dell'iter giudiziario. Tra l'altro, nel caso specifico, il GIP non si è ancora pronunciato riguardo alla denuncia depositata alla procura di Milano; verificheremo ulteriormente il progredire delle altre indagini che sono in corso presso altre procure della Repubblica, non ultima quella

ricordata dal sottosegretario Corleone, attivata qualche settimana fa dalla procura della Repubblica di Roma, sempre su denuncia da parte di parenti di vittime italiane del dittatore Pinochet.

Credo che l'esigenza storica dei paesi democratici di processare e condannare l'ex generale Pinochet non sia una esigenza di vendetta: nessuna vendetta potrebbe commisurarsi ai danni e al dolore causato da Pinochet in Cile. L'esigenza di cui parlavo nasce dalla necessità di costruire una verità giuridica e giudiziaria sulle responsabilità di Pinochet, al di là di una verità storica che si è già affermata e che ha visto come protagonista innanzitutto il popolo cileno; un popolo che si è liberato del dittatore Pinochet con un processo di insurrezione e di liberazione, prima attraverso la lotta armata e poi addivenendo a forme democratiche di conquista di una nuova democrazia. In quel paese era ed è necessaria una democrazia che va rafforzata. Anche per questo motivo, i processi intentati da alcune magistrature europee nei confronti di Pinochet servono a rafforzare in Cile e nel mondo un'idea di democrazia che non può assolutamente essere cancellata.

Certamente, questa vicenda ripropone la necessità di dare forza ad organismi internazionali, quale la Corte penale internazionale, capace di operare a 360 gradi contro tutti i dittatori ed i massacratori di popoli, di intervenire e di affermare una giustizia oltre gli Stati nazionali che, come la vicenda Pinochet dimostra, spesso hanno strumenti insufficienti per intervenire ed individuare le responsabilità personali nell'ambito di tragedie: mi riferisco, appunto, alle dittature in America latina, ai regimi totalitari nell'est europeo o ai sistemi totalitari che permangono ancora ovunque nel mondo e che vengono giudicati tali solo a seconda delle convenienze economiche e militari.

Credo, quindi, che se da una parte si deve auspicare che il Ministero di grazia e giustizia continui a dare, laddove ne venga fatta richiesta da parte della magistratura, tutte le autorizzazioni affinché sia assicurato il libero corso dei procedi-

menti penali che i singoli cittadini o associazioni vogliono attivare a tutela di propri familiari e parenti vittime di dittature — come certamente avviene in questo caso nei confronti di Pinochet —, dall'altra parte il Governo deve al più presto, anche tramite un'iniziativa internazionale, creare le condizioni per l'immediata ratifica del trattato per l'istituzione della Corte penale internazionale. Quest'ultima è infatti la strada indicata anche dalle più recenti vicende nei confronti di Milosevic, le quali hanno visto l'Italia protagonista, insieme ad altri paesi dell'Alleanza atlantica. Tali vicende concorrono a dimostrare che la giustizia può essere affermata solo con la creazione di una corte internazionale e con la cessione di sovranità a tale corte da parte dei singoli Stati nazionali. Sono quindi due binari paralleli che devono procedere insieme e dovranno trovare un punto di intersecazione quando la Corte internazionale diventerà uno strumento operativo: tuttavia, già oggi tali binari rendono legittime le iniziative delle singole magistrature, tanto di quella inglese quanto di quella spagnola ed italiana, nei confronti del dittatore Pinochet.

Per tali motivi mi dichiaro soddisfatto della risposta data all'interrogazione dal sottosegretario Corleone.

#### *(Situazione del tribunale di Nola)*

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cola n. 3-02956 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sa bene l'onorevole Cola che con la legge n. 125 dell'11 febbraio 1992 furono istituiti il tribunale, la procura della Repubblica presso il tribunale e la pretura circondariale di Nola, con relative sezioni distaccate di pretura. Con decreto ministeriale furono determinate, nel termine di tre mesi previsto dalla legge, le dota-

zioni organiche dei predetti uffici, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario. Credo di poter dire che le difficoltà di avvio della vita di questo nuovo tribunale siano da attribuirsi anche all'immediato trasferimento del carico di lavoro precedente, il che ha comportato un inizio molto faticoso.

Mi permetto di mettere a disposizione dell'onorevole Cola le tabelle che riportano le variazioni di organico, in aumento e in diminuzione, nei diversi uffici giudiziari del circondario — riguardanti sia il personale di magistratura sia il personale amministrativo —, riferite al 25 febbraio scorso. Dall'esame di tali tabelle emerge l'attenzione particolare che il Ministero ha sempre dimostrato nei confronti degli uffici giudiziari del circondario in parola. Voglio ricordare in questa occasione che ho avuto modo di compiere una visita a quel tribunale, per rendermi conto di persona, proprio su sollecitazione dell'onorevole Cola, delle denunciate deficienze di organico e delle difficoltà complessive: il problema è che non sempre si riesce poi a rispondere a tutte le richieste, tenendo conto delle difficoltà complessive e delle risorse della macchina giustizia. Comunque, risulta che dal 14 aprile 1994, data di entrata in funzione degli uffici, al 25 febbraio scorso si è provveduto ad ampliare complessivamente le piante organiche in ragione di settanta unità e sono state operate riduzione per otto unità.

Anche recentemente un magistrato del Ministero di grazia e giustizia si è recato a Nola ove ha incontrato i capi ed i dirigenti degli uffici di tribunale e della procura della Repubblica, nonché i rappresentanti che compongono la commissione permanente dell'avvocatura di Nola e dei sindaci della zona. Al termine dell'incontro si è effettivamente convenuto sulla situazione di difficoltà degli uffici giudiziari di Nola.

Preso atto di questa situazione, il decreto ministeriale 1° giugno 1999, emanato ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 51 del 1998, ha previsto l'ulteriore aumento di quattro magistrati,

tre sostituti ed un procuratore aggiunto per la procura della Repubblica presso il tribunale e di un giudice per il tribunale di Nola.

Spero che la notizia che le ho comunicato dia il segno dell'attenzione da parte del Governo nei confronti delle difficoltà denunciate e mi auguro che lei si dichiari soddisfatto per la mia risposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cola ha facoltà di replicare.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, purtroppo non posso dichiararmi soddisfatto, almeno a livello concreto: forse potrei dichiararmi soddisfatto solo a livello formale.

Lei è stato molto sollecito nel venire a Nola quando le avevo avanzato tale richiesta: infatti, nel 1997 ha potuto constatare sul posto lo stato totale di sfascio del tribunale di Nola. Anche Adolfo Izzo, procuratore della Repubblica, aveva reiteratamente segnalato la situazione di difficoltà di tale tribunale, io stesso avevo presentato sette o forse otto atti di sindacato ispettivo denunciando tale situazione così come l'avevano denunciata il consiglio giudiziario di Napoli e tutte le associazioni forensi, primo fra tutte il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Nola, presso cui lei è stato, e la camera penale.

Pensi che il tribunale di Nola dal 14 aprile 1994 ad oggi è stato investito, a livello di procura, di ben 288 mila processi; attualmente ne sono pendenti 146 mila con cinque sostituti, compreso il capo, a dover svolgere indagini. Inoltre, la maggior parte dei processi è destinata inevitabilmente alla prescrizione: si svolgono solo i processi con detenuti e quelli della DDA, per il resto non si fa più niente. Non credo che gli interventi da lei preannunciati saranno tali da soddisfare tali esigenze.

Questa mia interrogazione, che risale all'ottobre 1998, ottiene una risposta dopo dieci mesi, nonostante io l'abbia sollecitata il 15 dicembre 1998 al Presidente Violante. Lei ritiene che vi siano tutte le

condizioni affinché si possa operare, ma io vorrei ricordare che questo tribunale, a livello di fatturato — intendendosi per fatturato sia le cause civili sia penali —, rappresenta rispettivamente il 25 ed il 28 per cento del carico del tribunale di Napoli, stante un territorio di 600 mila abitanti. In fatto di produzione della giustizia rientra tra i primi quindici tribunali d'Italia con un organico, sia a livello di magistrati sia a livello di personale amministrativo, che rappresenta la decima parte di quello di Napoli. Pertanto, ci troviamo di fronte a proporzioni assurde che non verrebbero neanche minimamente colmate, carissimo onorevole Corleone, dall'arrivo di cinque magistrati, di cui quattro alla procura ed uno al dibattimento.

Carissimo onorevole Corleone, lei sa che io ho presentato una proposta di legge provocatoria che prevede la soppressione del tribunale di Nola. Sa come ho motivato il tutto? Ho motivato il tutto dicendo che il territorio, il circondario del tribunale di Nola, è diventato un'«isola» di impunità. I delinquenti si trasferiscono nella zona per commettere reati. È questo il grido di allarme che lancio! Sa quante società commerciali hanno trasferito la propria sede da altri siti nel circondario di Napoli? Centinaia e centinaia. E questo perché i rappresentanti legali di tali società sono sicuri in questo modo di evitare di essere perseguiti per il reato di bancarotta fraudolenta. Si è arrivati a considerare il circondario del tribunale di Nola come un eden della delinquenza sia organizzata che non organizzata.

Vuole dunque che io sia soddisfatto di ciò che lei ha poc'anzi affermato? Vorrei anche ricordarle che alcuni giorni fa ho inviato una lettera al ministro Diliberto, che mi aveva chiesto se ci fosse veramente bisogno di presentare quella proposta di legge provocatoria volta a sopprimere il tribunale, visto che ormai si era provveduto a colmare le lacune, per rappresentargli la situazione di completa stasi dell'attività del tribunale di Nola. È questo il dato inquietante ed allarmante che emerge!

Nel documento faccio presente che attualmente, presso la procura della Repubblica, che teoricamente dovrebbe essere composta da tredici magistrati, compreso il capo, lavorano in media soltanto cinque sostituti, mentre gli altri otto non arrivano mai in sede.

Nonostante le mie sollecitazioni rivolte al ministro competente e al Consiglio superiore della magistratura non si è provveduto a colmare questa lacuna, che è veramente dannosissima e pernicioso perché quattro sostituti (il capo dovrebbe avere funzioni direttive) non possono assolutamente istruire i 146 mila processi pendenti.

Ci rendiamo conto a quale tipo di follia siamo costretti ad assistere senza che vi sia alcun intervento da parte del Ministero di grazia e giustizia? Che dire poi del personale? Trentaquattro persone a fronte di trecentoquaranta previste per Napoli che ha 2 milioni di « utenti », mentre nel circondario di Nola ve ne sono 600 mila e con un « fatturato » a livello giudiziario altissimo! Carissimo onorevole Corleone, questi sono dati inequivocabili, a fronte dei quali la sua risposta, che è una dichiarazione di intenti — mi permetto di definirla così nonostante un decreto ministeriale, perché nulla di concreto si è realizzato —, non colma alcun tipo di lacuna e non soddisfa nessuno. Non soddisfa me ma soprattutto non soddisfa il presidente Motti del tribunale di Nola e il dottor Adolfo Izzo in quanto ad oggi, 13 luglio 1999, solamente cinque sostituti, compreso il capo, operano in quella martoriata circoscrizione giudiziaria.

Ed allora nel dichiararmi totalmente insoddisfatto, mi rivolgo a lei, persona così sensibile (due anni fa è venuto in quella zona e ha constatato di persona lo stato di abbandono), perché si faccia il possibile per colmare almeno i vuoti nell'organico dei giudici e del personale amministrativo e per cercare di fare in modo che i cittadini abbiano la sensazione che nel circondario del tribunale di Nola si amministra giustizia, che l'impressione

dell'impunità sia cancellata, e che i cittadini inizino di nuovo ad avere fiducia sia nella giustizia che nello Stato.

**(Avvisi di garanzia a studenti  
del liceo Tasso di Roma)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-02992 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 4).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

**FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** In merito alla vicenda richiamata nell'interrogazione presentata dall'onorevole Cento, sulla base delle notizie acquisite posso riferire quanto segue.

Il procedimento penale ha avuto origine a seguito di una denuncia presentata dal preside del liceo Tasso.

Il pubblico ministero inviò a 41 indagati, per mezzo di notifica operata tramite polizia giudiziaria, l'invito a presentarsi ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura penale e, contestualmente all'invito, l'informazione di garanzia prevista dall'articolo 369.

Effettuati gli interrogatori in data 3 novembre 1998, il pubblico ministero chiese al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento. Con ordinanza del 21 giugno 1999, il GIP del tribunale di Roma ha accolto, limitatamente a 8 imputati, la richiesta di archiviazione, mentre ha disposto che nei confronti degli altri imputati il pubblico ministero formuli l'imputazione in ordine ai reati di cui agli articoli 340 e 633 del codice penale.

Sulla questione in generale la giurisprudenza e la dottrina hanno assunto diverse posizioni: la Corte di cassazione si è pressoché costantemente orientata nel senso della generale punibilità delle occupazioni a scopo di protesta, tanto studentesche quanto operaie. In particolare, nel caso di occupazione di aule o edifici

scolastici da parte di studenti, la Corte regolatrice ha ravvisato l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 633, «invasione di terreni e di edifici», rimarcando, da un lato, come il diritto degli studenti di accedere all'edificio scolastico possa ritenersi legittimo solo quando sia esercitato entro i limiti e le modalità stabiliti dai regolamenti scolastici e purché l'occupazione dell'istituto non sia incompatibile con la sua naturale destinazione e con analogo utilizzazione da parte degli altri aventi diritto e, dall'altro, come il dolo specifico del predetto reato non richieda necessariamente l'intenzione dell'occupazione definitiva dell'immobile, essendo sufficiente il fine di ricavarne una generica utilità che può anche non consistere in un vantaggio strettamente e direttamente economico.

La configurabilità del reato non verrebbe meno, per altro verso, neppure nel caso di assenza di condotte violente da parte degli studenti, in quanto il termine «invasione» non sarebbe assunto, nell'articolo 633, nel senso comune ed etimologico che richiama il concetto di violenza fisica o di forza soverchiante il numero delle persone, ma nel senso tecnico di accesso o penetrazione arbitraria nel fondo altrui.

In particolare, al riguardo si è osservato che, cito testualmente: «l'iniziale diritto di accedere lecitamente all'edificio della scuola con ben determinate modalità si tramuta in condotta illegittima quando si rifiuti di uscirne all'invito del preside e dell'autorità di polizia, non diversamente da quanto avviene per la violazione di domicilio per la permanenza contro la volontà del titolare del diritto stesso».

Parte della dottrina, commentando in chiave critica l'accennato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha prospettato piuttosto la riconducibilità della fattispecie avuta di mira al paradigma punitivo dell'interruzione di pubblico servizio *ex* articolo 340.

Numerose sentenze di giudizi di merito — ed è verosimilmente questo l'indirizzo giurisprudenziale al quale si fa riferimento nell'interrogazione — hanno invece

escluso la configurabilità di entrambi i reati: invasione di terreni e interruzione di pubblico servizio, anche se con motivazioni non sempre convergenti e, in alcuni casi, a condizione che si tratti di occupazioni aperte.

L'interpellanza è stata presentata prima del varo definitivo della legge sulla depenalizzazione. Purtroppo, quella legge — pure per molti versi importante — non è riuscita ad operare con la necessaria incisività sugli eccessi del nostro sistema penale. Eppure, proprio il caso segnalato dall'onorevole Cento dimostra in maniera emblematica come il ricorso alla sanzione penale possa essere inutile ed anzi dannoso. Rispondere con il processo e con la pena alle azioni di protesta pacifiche e non violente dei giovanissimi è il modo più stupido e dannoso di interagire con le nuove generazioni. Il sistema sanzionatorio deve essere adeguato alla realtà e deve rispondere in maniera efficace ai bisogni che emergono dalla società, soprattutto quando si tratta di persone che hanno appena raggiunto la maggiore età. Vi è quindi anche un problema di responsabilità, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del progetto e della gestione in relazione a queste vicende ed alla vita che si svolge negli istituti scolastici di tutta Italia.

Occorre pertanto cercare con coraggio e con convinzione strumenti alternativi al diritto penale, che ci consentano di dare risposte serie e comprensibili. Mi auguro che la prossima occasione di dibattito parlamentare su questi temi possa aiutare a trovare vie d'uscita più coraggiose ed innovative di quelle percorse finora e richiamate dall'interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.

**PIER PAOLO CENTO.** La parte finale della risposta all'interrogazione, fornitaci dal sottosegretario Corleone, pone correttamente l'accento sulla necessità di intervenire anche con modifiche legislative all'attuale codice penale (in materia è stata presentata da me e da altri colleghi

parlamentari una proposta di legge). È infatti evidente che, al di là delle interpretazioni dubbie e dello specifico ruolo di chi si trova a giudicare sui singoli casi, come sta accadendo per la vicenda dei quarantuno studenti del liceo Tasso, è necessario sottrarre all'azione penale comportamenti che non sono rilevanti da quel punto di vista, non creano alcun allarme sociale e rientrano in una legittima dialettica democratica, anche all'interno delle scuole del nostro paese.

L'aspetto più fastidioso quando siamo di fronte a studenti, anche minorenni, sottoposti ad indagine penale (con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda un rapporto sereno loro e delle rispettive famiglie con la giustizia) è il fatto che vi siano sempre due pesi e due misure. Decine e decine di questi provvedimenti vengono archiviati e nel caso di cui ci occupiamo addirittura il pubblico ministero, cioè il titolare dell'azione accusatoria, ha chiesto l'archiviazione in base a rilievi concernenti i fatti concreti e specifici oggetto della denuncia del preside. A questo riguardo apro una parentesi per rilevare che sarebbe stata utile la presenza del rappresentante anche del Ministero della pubblica istruzione, che era uno dei destinatari dell'interrogazione, perché non è possibile che con la stagione del ministro Berlinguer si sia aperta anche la stagione delle denunce nei confronti di coloro che dentro le scuole hanno osato — giustamente o ingiustamente, non è questa la sede per entrare nel merito — porsi criticamente rispetto ad alcune riforme avviate dallo stesso ministro. Ciò non è accettabile e credo che in questo paese si sia aperto un problema concreto, in quanto mai come dal 1996 (se escludiamo il periodo degli anni settanta e dei primi anni ottanta) abbiamo avuto un tale susseguirsi di iniziative di presidi cosiddetti democratici, i quali hanno fatto della patente democratica l'obiettivo per poter assumere misure repressive nei confronti di chi, all'interno delle scuole, poneva in essere momenti di protesta e di autogestione, forme di occupazione che sono state

enfaticamente con la motivazione di un possibile danneggiamento delle strutture scolastiche. Al contrario, quasi sempre quelle strutture sono state ritrovate in condizioni migliori di quelle in cui il Ministero della pubblica istruzione le aveva lasciate agli studenti per il loro corso scolastico, ripulite volontariamente dagli stessi studenti. Questo però è un problema che riguarda soprattutto il Ministero della pubblica istruzione e più volte, anche in quest'aula, ho avuto modo di manifestare il mio dissenso per questo aspetto specifico della politica scolastica, improntata ad un'idea di repressione piuttosto che di dialogo con le formazioni studentesche. Credo che la vicenda del liceo Tasso sia emblematica; proprio in questi giorni, peraltro, si verificherà l'eventuale emissione del rinvio a giudizio.

Mi auguro che il Ministero di grazia e giustizia — le parole del sottosegretario Corleone sono di buon auspicio — assuma tutte le iniziative politiche, pur nel rispetto dell'autonomia della magistratura, per far emergere l'incongruità di tale vicenda, affinché la storia dei quaranta indagati del liceo Tasso sia il pretesto, l'occasione, non per mettere sotto accusa la magistratura che sta procedendo, ma per aprire un dibattito nel paese e in Parlamento per la modifica delle norme relative all'interruzione di pubblico servizio e all'invasione di edifici quando si sia in presenza di fatti specifici quali le occupazioni studentesche. Laddove sia necessario, quando vi sono danni alle cose documentati e documentabili, chiediamo si individuino forme alternative di intervento da parte del Ministero della pubblica istruzione. Inoltre, il Ministero di grazia e giustizia deve dare un'indicazione precisa e deve assumere un impegno legislativo per sottrarre all'azione penale, senza lasciarli alla discrezionalità, che spesso diventa arbitraria, del singolo preside e della magistratura, fatti che riguardano centinaia e centinaia di giovani di questo paese che si trovano ad avere il primo impatto con la giustizia per vicende delle quali non comprendono la rilevanza penale; tra l'altro sono vicende che spesso

non presentano alcun profilo di gravità e che, anzi, spesso sono espressione di dialogo e di partecipazione.

Signor sottosegretario, se questi studenti sono colpevoli, sono colpevole anch'io. La mia formazione politica nasce all'interno delle scuole e attraverso le occupazioni di facoltà; credo di dover rivendicare la violazione di tali norme penali, se norme penali sono state violate. Credo che, come me, siano migliaia di persone nel paese coloro i quali, civilmente, hanno vissuto dette esperienze; mi sembra profondamente sbagliato ed ingiusto che si facciano due pesi e due misure e che, magari per qualche preside troppo zelante, ci si trovi oggi con procedimenti penali che portano alla condanna di questi ragazzi; condanna che, pur con tutte le attenuanti e con la non iscrizione nel casellario giudiziale, pesa comunque come un'ipoteca rispetto a vicende che, invece, rientrano nella dialettica democratica.

#### ***(Modalità di esercizio dell'azione penale)***

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Taradash n. 3-02825 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, se ho letto bene l'interrogazione dell'onorevole Taradash, mi sembra che egli stesso ponga in chiave problematica la questione dell'applicazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della possibile graduazione di tale principio in presenza di un carico di lavoro molto elevato degli uffici della procura. L'occasione per riproporre una riflessione su uno dei temi più dibattuti in quest'aula nasce da un fatto specifico, ossia dalla denuncia di una delle vittime delle difficoltà di funzionamento del sistema penale; risponderò sul caso specifico senza sottrarmi, però, alla riflessione sulla questione generale.

In merito al caso specifico, alla luce delle notizie acquisite, osservo che il procedimento aveva ad oggetto un episodio di lesioni lievi e di ingiurie del tutto occasionale e non connesso ad ipotesi di maltrattamenti; la relativa querela non risulta preceduta né seguita da altre.

A pagina cinque della circolare del procuratore della Repubblica sui criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, è fatta espressa menzione, tra le notizie di reato insuscettibili di trattazione prioritaria, di quelle — leggo testualmente — «relative ai fatti di offese verbali all'onore, al decoro, al prestigio delle persone, ovvero di modeste lesioni all'incolumità personale, realizzate in un contesto confuso e ricostruibile soltanto per mezzo di testimoni».

Un invio massiccio di tali procedimenti al dibattimento rischia di ingolfare le udienze, impedendo la sollecita trattazione di altro tipo di processi.

Dunque, appare evidente che nella fattispecie non vi fu violazione da parte del magistrato assegnatario del menzionato procedimento penale dei criteri di priorità stabiliti dal procuratore circoscrizionale. Profili di rilevanza disciplinare non possono dedursi dal fatto che il procedimento fu avocato dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 412 del codice di procedura penale il 16 settembre 1998 e che all'avocazione seguì il decreto di citazione a giudizio.

Invero, lo stesso procuratore generale che ha proceduto all'avocazione, nella nota informativa inviata al ministero, dà atto dell'enorme carico di lavoro dei sostituti e dell'opportunità, proprio a ragione di tale carico di lavoro, dell'adozione di criteri di priorità nella trattazione dei processi.

La circolare del procuratore Zagrebelsky fece molto discutere già all'epoca della sua emanazione. È chiaro che quelle disposizioni segnano un punto di limite e denunciano una insufficienza del sistema. Va ricordato che la circolare non stabilisce quali procedimenti trattare e quali no, ma si limita a stabilire quali trattare prima e quali dopo. È vero che la mole di

lavoro degli uffici di procura è tale per cui quel dopo diventa un mai, ma qui sta il paradosso della situazione italiana, di cui la circolare Zagrebelsky però non è causa, bensì effetto o, meglio ancora, traduzione esplicita.

La discussione sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, infatti, si arena sempre su una dato di realtà e cioè che, come tutti sanno, le denunce che pervengono alle procure sono di gran lunga superiori alle possibilità degli uffici di farvi fronte.

Di fronte a questa situazione è sorta la necessità di individuare criteri di priorità che evitino il paradosso di un'azione penale assolutamente discrezionale. In questa direzione, si muoveva la citata circolare del dottor Zagrebelsky, espressione dei poteri di direzione e di organizzazione che al medesimo competevano in quanto procuratore della Repubblica presso la procura della pretura circondariale.

La validità di quella scelta fu successivamente confermata dai lavori della commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, presieduta dal professor Ettore Gallo, la quale elaborò una direttiva di delega secondo cui i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano secondo priorità le risorse personali e materiali disponibili e coordinano l'attività dei magistrati che vi sono addetti.

Dunque, non è in discussione la legittimità della circolare in esame, ma è chiaro che in assenza di interventi diretti a limitare il flusso di denunce verso le procure ogni decisione in merito alle priorità per l'esercizio dell'azione penale si tradurrà in una ingiustizia per alcuni. Quindi, è certamente auspicabile una disciplina omogenea a livello legislativo in relazione ai criteri di priorità nelle indagini preliminari, ma è su altro che occorre intervenire.

In questa direzione si muove, seppure solo come disciplina transitoria, il decreto legislativo sul giudice unico di primo grado. All'articolo 227 del de-

creto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, si prevede che: «al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti (.) nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella di iscrizione del procedimento si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa».

La Commissione bicamerale, i cui lavori l'onorevole Taradash ricorda, non si era limitata a indicare la necessità di «assicurare l'effettivo esercizio» (così recitava la norma approvata) del principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma aveva posto a presidio di tale principio, perché non fosse vano, altre norme, quali la riserva di codice e il principio di necessaria offensività, principi diretti a limitare l'abuso che oggi si registra di quella preziosa e limitata risorsa rappresentata dal processo penale. Ed aveva poi previsto un dibattito parlamentare annuale sullo stato della giustizia e sulle linee di politica criminale.

Purtroppo quelle riforme si sono arenate. Ed in quest'aula, ogni volta che si torna a discutere di depenalizzazione, come è avvenuto di recente, risorgono timidezze e resistenze, al punto che continua ad essere lontana — e forse utopica — la prospettiva di un diritto penale minimo. Eppure lo sforzo non può che essere questo: ridurre il più possibile il ricorso al diritto penale ed individuare strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che diano ai cittadini risposte più celeri, più certe ed anche meno afflittive e più efficaci di quella penale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Taradash ha facoltà di replicare.

**MARCO TARADASH.** Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Corleone per il tipo di risposta che ha inteso dare, cercando di inquadrare la questione dell'obbligatorietà dell'azione penale nel pro-

cesso di riforma del sistema giudiziario del nostro paese, un processo infinito che non giunge mai a nessun punto fermo ormai da troppo tempo. Credo però che non sia sufficiente il quadro che ci ha fatto, nel senso che la circolare Zagrebelsky, di cui si parla, emanata a Torino nel 1990 (ora il dottor Zagrebelsky è un importante dirigente dell'amministrazione giudiziaria del nostro paese), è in contraddizione con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Essa, infatti, dice in sostanza ai sostituti procuratori: guardate, i reati in questo paese sono tantissimi, nella Costituzione è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale per cui voi dovreste intervenire in ogni caso ed anzi noi magistratura al 99,9 per cento riteniamo che questo sia un principio essenziale per evitare discriminazioni tra i cittadini, tra ricchi e poveri, tra forti e deboli; e poiché deve esservi una garanzia per tutti, che però non è possibile mettere in pratica, vi dico io cosa bisogna fare (prima certi reati e poi tutti gli altri).

Una signora di Torino picchiata dal marito, però, non è tenuta a conoscere la circolare Zagrebelsky; forse il marito della signora ne era informato e quindi ha provveduto bene a limitarsi a lesioni non gravi nel momento in cui l'ha picchiata. La signora però non lo sapeva, legge la Costituzione e il codice penale, va dall'avvocato, spende soldi; ebbene, l'avvocato dopo un po' è costretto a tornare, con la parcella, e a riferire: signora, guardi, il dottor Zagrebelsky ha detto che di queste cose non ci si occupa. Benissimo, o malissimo, allora: si proceda con le depenalizzazioni e con tutto quello che vogliamo, ma mi si dica, e si dica alla signora di Torino, chi ha deciso cosa è grave e cosa non è grave. Soltanto questo voglio sapere! Sono favorevolissimo a che ci si dica, di anno in anno, che vi sono reati più gravi ed altri meno gravi, che non è possibile occuparsi di tutti per cui, in un certo anno, ci si occuperà di determinati reati. Va benissimo, nel senso che nessuno è tenuto all'impossibile, ma,

se si dice questo, bisogna assumersene la responsabilità e vi deve essere uno strumento di controllo.

Chi decide quali sono i reati? Lo decide il Parlamento? Saranno gli elettori a punire il Parlamento che sbaglia? Lo decide un procuratore eletto dai cittadini o il Governo? Insomma, lo decida qualcuno, ma se ne assuma la responsabilità. Invece, noi vogliamo tutto e il contrario di tutto, vogliamo lasciare alla magistratura il potere di decidere le priorità, ma al tempo stesso vogliamo sottrarre la magistratura ad ogni possibile controllo. Di conseguenza, quella circolare non è conosciuta da nessuno se non dagli addetti ai lavori e chi ha preso quella decisione non è sottoposto ad alcun criterio di valutazione della sua decisione. Oggi, poi, leggo che in queste settimane quel principio si è esteso a tutta l'Italia, per cui in tutte le procure vi è una « carta segreta » nella quale si dice che determinati reati andranno in prescrizione, mentre altri no.

Realisticamente credo che dovremmo porci due problemi. In primo luogo, la giustizia deve essere uguale per tutti e ciò significa che, a parità di reato non si può selezionare arbitrariamente; in questo paese, invece, può succedere che aziende legate alla DC e al PSI vengano prese di mira dai magistrati, mentre aziende legate al PCI no. Le cooperative rosse di questo paese, infatti, sono state salvate dall'ondata di Tangentopoli, pur trattandosi degli stessi reati. Alcuni magistrati, facendosi forti dell'obbligatorietà dell'azione penale, che impedisce la verifica dei criteri di priorità, hanno scelto di colpire alcune parti politiche. Parlo di politica, ma probabilmente in ogni città e di ogni sede di tribunale si potrebbe fare riferimento ad amici di magistrati che restano impuniti e a persone qualsiasi, o addirittura nemici, che sono presi di mira. Come facciamo noi a saperlo se ad uguale reato non c'è uguale contrasto del reato? Eppure ciò accade realmente; quindi, va benissimo che vi siano priorità, ma ad uguale reato deve esistere uguale iniziativa giudiziaria.

Non possiamo, però, sapere se ciò accada o no perché l'obbligatorietà dell'azione penale copre tutto con un velo.

In secondo luogo, vorremmo che vi fosse un criterio di controllo sulle scelte della magistratura, un criterio qualsiasi, che si faccia riferimento al Parlamento o al Governo o, ancora, agli elettori — e mi augurerei che si optasse per quest'ultima possibilità — che scelgono il capo della procura con un voto, anche sulla base delle priorità che il capo della procura stesso candidandosi davanti ai cittadini deve indicare: il terrorismo, il separatismo, la microcriminalità, il traffico di droga, la prostituzione. Insomma, si candidi e dica le priorità per i cittadini — concludo, Presidente — però si sottometta anche ad un giudizio.

Non si può andare avanti con l'orpello costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, smentito nei fatti ed ormai anche nei principi e, al tempo stesso, con l'assoluta sottrazione ad ogni forma di controllo per cui decide. Questo è il punto che ho inteso sollevare e mi sembra che resti ancora aperto.

#### **Sull'ordine dei lavori**

*(ore 10,18).*

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, le agenzie di stampa stanno trasmettendo in queste ore notizie sulla situazione a Teheran, dove questa mattina si sono verificati incidenti. Sono stati lanciati lacrimogeni contro manifestanti in piazza e la situazione politica — sempre dalle notizie delle agenzie di stampa — sta precipitando; gli studenti che hanno manifestato nei giorni scorsi rischiano di essere oggetto di una repressione durissima e violenta.

Vorrei chiedere, quindi, un immediato intervento del Governo italiano in quest'aula, ma anche nei confronti dell'Iran.

Come lei ricorderà, signor Presidente, di recente il presidente Khatami è venuto in visita nel nostro paese. Insieme ad altri parlamentari sono stato promotore di iniziative di contestazione non tanto della visita del Presidente Khatami, quanto del modo, che mi sembrava troppo accondiscendente, con cui il Governo italiano si presentava, primo fra i Governi europei, nell'accoglienza al Presidente Khatami. Non mi sembra che la via scelta dal Governo di sostegno a un presidente riformatore in questo momento trovi, nella riprova delle cose, una valutazione di fatto positiva. Quindi, mi chiedo in quale altro modo il Governo italiano voglia tener fede agli impegni che ha assunto per favorire il processo riformatore in Iran.

Per questo motivo, vorrei che lei interpellasse il Governo, in modo tale che quanto prima venga a dare informazioni su quello che sta succedendo a Teheran e vengano illustrate le iniziative in corso e quelle che il Governo italiano intende adottare per fare in modo che vi sia un'evoluzione pacifica della vicenda politica iraniana.

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, lei ha presentato un atto di sindacato ispettivo sull'argomento?

MARCO TARADASH. Lo presenterò immediatamente; le agenzie stanno uscendo in questi minuti.

PRESIDENTE. Lei capisce che io posso sollecitare un'azione del Governo solo se vi è uno strumento parlamentare.

MARCO TARADASH. Ci sarà tra un minuto.

PRESIDENTE. Sta bene.

È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 15.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cardinale, Maccanico, Mattarella, Melandri e Vita sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 5425.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la V Commissione permanente (Bilancio) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento del seguente disegno di legge ad essa attualmente assegnato in sede referente:

S. 3385. — « Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero » (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5425).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 5425.

(È approvata).

### **Seguito della discussione della mozione Vigni ed altri n. 1-00360, in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (ore 15,03).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione Vigni ed altri n. 1-00360, in materia di

esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (*vedi l'allegato A — Mozione sezione 1*).

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed è intervenuto il rappresentante del Governo.

### **(Parere del Governo)**

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore della mozione n. 1-00360, onorevole Vigni, se intenda riformulare il testo della mozione da lui presentata, accogliendo le osservazioni del rappresentante del Governo espresse nella seduta di ieri.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, raccogliendo le osservazioni del rappresentante del Governo e le considerazioni espresse dai colleghi nella discussione sulle linee generali, propongo di riformulare il dispositivo della mozione nel seguente modo: nel primo periodo sostituire le parole « 90 giorni » con « 120 giorni » e aggiungere dopo le parole « generati a frequenze » le parole « o da impianti fissi »; aggiungere, inoltre, il seguente periodo: « ad operare per la piena applicazione del decreto ministeriale n. 381 del 1998 in modo coerente sull'intero territorio nazionale ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sulla mozione, nel testo riformulato?

VALERIO CALZOLAIO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo accetta la mozione nel testo riformulato e, pur consapevole dell'ulteriore carico amministrativo derivante da questi impegni, cercherà di darne piena attuazione nei tempi previsti.

### **(Dichiarazioni di voto)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ricordo che ciascun gruppo, come comunicato nella Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 luglio 1999, ha a disposizione dieci minuti per le dichiarazioni di voto.